

(N. 1503)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GHERBEZ, BONAZZI, BACICCHI, FLAMIGNI,
MARSELLI, SEGA e GRANZOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1981

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono stati istituiti i ruoli « separati e limitati » per il personale militare appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo della guardia di finanza proveniente dai Corpi di polizia della Venezia Giulia.

In seguito, con legge 2 aprile 1968, n. 408, si è provveduto al riordino di detti ruoli e si è riconosciuta la possibilità di avanzamento di carriera nei rispettivi Corpi di appartenenza con le modalità vigenti per il personale dei ruoli ordinari.

La legge n. 408 del 1968 però consentiva l'avanzamento di soli due gradi impedendo ai sottufficiali appartenenti alle ultime tre categorie (ossia: i vicebrigadieri, i brigadieri, i marescialli di terza classe e ordinari) di raggiungere il massimo grado di sottufficiale, e di ottenere la qualifica rispettiva-

mente di « scelto » per la Pubblica Sicurezza e di « aiutante » per la Guardia di finanza.

L'ingiustizia non veniva riparata del tutto neanche con la legge 10 ottobre 1974, n. 496.

Infatti la stessa risolveva soltanto la situazione degli ufficiali di grado superiore e quella di ex partigiani in particolari condizioni.

Perciò già nella precedente legislatura veniva presentato un disegno di legge per superare questa evidente discriminazione. Ma essendo sopravvenuto lo scioglimento delle Camere il disegno di legge decadde. Fu ripresentato nell'attuale legislatura a firma dei Gruppi del PCI, del PSI, della DC, della Sinistra Indipendente, del PSDI e del PRI e venne registrato con il n. 122.

Dopo ampio dibattito nella Commissione di merito, il Governo ne fermò l'approvazio-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne, sostenendo l'opportunità di affrontare il problema congiuntamente al disegno di legge sulla riforma della polizia.

Il disegno di legge n. 122 venne quindi discusso nel corso del dibattito su tale riforma e fu, alla fine, in parte assorbito dall'articolo 36 della legge n. 121 del 1° aprile 1981.

Dai benefici, tuttora limitati, di cui gli interessati sottufficiali di Pubblica Sicurez-

za possono usufruire, rimangono però del tutto esclusi i loro colleghi del Corpo della guardia di finanza.

Da qui l'opportunità di accogliere il presente disegno di legge, al fine di eliminare l'umiliante ed intollerabile situazione in cui si vengono a trovare, non certo per propria scelta, i sottufficiali della guardia di finanza, provenienti dai ruoli dell'ex Governo Militare Alleato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali appartenenti al Corpo della guardia di finanza, iscritti nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento al massimo grado di sottufficiale, previsto dall'ordinamento del Corpo di appartenenza e, se in possesso dei requisiti prescritti, alla qualifica di " aiutante " per la Guardia di finanza ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio previsti per il Corpo della guardia di finanza.